

M: DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N: 9007	24 SET. 2013	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. ELENA CRAPPI

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziarica, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione

Alle Corti d'Appello

Alle Procure Generali della Repubblica presso
le Corti d'Appello

LORO SEDI

OGGETTO: Indennità oraria da corrispondere ai partecipanti ai progetti formativi di cui all'art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 1, comma 25, lett. c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ad integrazione delle linee guida contenute nella circolare prot. 101/DG/37 del 24 aprile 2013 si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine alle modalità di liquidazione dell'indennità in oggetto.

L'emolumento da corrispondere costituisce imponibile fiscale poiché rientrante fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il trattamento fiscale in sede di liquidazione, disciplinato dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede l'obbligo di operare la ritenuta a titolo d'acconto, sulla base degli scaglioni e aliquote IRPEF vigenti (considerati gli importi da corrispondere in concreto, dovrebbe trovare applicazione l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito).

V° in Succes. ed. del

L'AVVOCATO GENERALE

25 SET. 2013



Allo stesso tempo, il tirocinante ha diritto alle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR. A tal fine dovrà essere acquisita la dichiarazione in ordine alla spettanza di tali detrazioni, sulla base degli importi e presupposti indicati nella medesima disposizione. (Lo stesso avrà anche diritto alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR).

Si ritiene, pertanto, che dalla contestuale applicazione di tali disposizioni possa derivare il completo abbattimento della ritenuta d'acconto e, in tal caso, non dovrà essere applicata alcuna ritenuta fiscale.

Anche le addizionali regionali e comunali, da calcolare in sede di conguaglio, saranno dovute solo ove presente IRPEF trattenuta al tirocinante. Pertanto, nel caso di specie non verranno applicate.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere previdenziale, le indennità in oggetto non dovranno essere assoggettate ad alcuna ritenuta poiché non si è in presenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Si precisa, infine, che le somme corrisposte dovranno essere certificate attraverso il modello CUD ai sensi dell'art. 7-bis del citato D.P.R. 600/73 e si dovrà provvedere alla dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770/S.

IL DIRETTORE GENERALE

LUCIA BEDETTA

